

INATTENDIBILE COMUNICAZIONE SUL PENSIONAMENTO DEI PROFESSORI ASSOCIATI IN REGIME DI L. 230/05

Inopportunamente sono state diffuse e fatte assurgere a "verbo", da parte di una nota Associazione sindacale, improbabili interpretazioni relative all'età di pensionamento dei professori associati che ricadono sotto il regime di stato giuridico previsto dalla L. 230/05 (per opzione o per data di assunzione successiva alla sua promulgazione). Ci si spinge perfino ad affermare che fin dalla sua entrata in vigore tale norma, che come a tutti è dato di constatare portava ad una auspicata uniformità delle età di pensionamento dei professori universitari al 70.mo anno (come esplicitamente dichiarato nelle note tecniche ad essa correlate e come risulta dall'ampio dibattito in sede di discussione ed approvazione del DdL), per gli associati tale età doveva essere inopinatamente intesa come $65+3+2 = 68+2$.

Se così fosse, coerenza avrebbe voluto, stante la "felice" determinazione di ispirazione mussiana sul fuori ruolo successivamente intervenuta (non discrezionale!), che l'età di pensionamento dei colleghi associati fosse portata, indipendentemente dalla L. 230/05, dapprima a 67 anni e quindi a 65!

La interpretazione cui si fa riferimento discende da una "nota" dell'ottobre 2008, relativa ad un caso singolo avente per oggetto una chiamata diretta. Non è, quindi, nemmeno una circolare e non riveste, pertanto, neppure il (limitato) valore caratteristico a questo tipo di provvedimento. Si tratta di una risposta ministeriale costituita da circa nove righe dedicate al sunto del quesito su cui si intende dissertare e da sette righe e mezzo di "parere".

Sul piano interpretativo (della disposizione di cui alla norma in esame, la L. 230/05), lo "sforzo ermeneutico" dello "*scrivente Ufficio*" si risolve in una sorta di illuminazione: al medesimo "*risulta essere chiaro*" che, in difetto della proroga biennale, il Professore interessato venga collocato a riposo al compimento del 68.mo anno di età; ... magari la cosa sarà chiarissima; e, tuttavia, al lettore, come ai più di noi, filisteo sfuggono completamente i motivi di questa chiarezza.

Allarma che da tale illuminante parere una Università possa fare seguire ancora meno motivate determinazioni (quattro righe) a carico dei colleghi optanti o che da tempo avevano già optato per il regime di cui alla L. 230/05. Sfugge pure lo spirito con il quale vengono diffuse certe notizie interpretative.

Se le cavillose interpretazioni così care ad alcune amministrazioni universitarie (poche, per la verità) avessero un minimo di fondamento, tutti i rettori italiani dal 5 novembre 2005 a qualche mese fa avrebbero evidentemente agito in un contesto di permanente illegittimità!

Duole constatare come l'opera di certa dirigenza pubblica sia ben lungi dal fare trasparire l'impegno per una corretta applicazione di norme aventi finalità precise, identificabili e conclamate (e che dovrebbe essere, nel dubbio, a favore del dipendente!), bensì si riduca alla ricerca di improbabili loro "decodificazioni" in grado solo di stravolgerle, con la conseguenza di recare danno, professionale, esistenziale ed economico, alle persone, in questo caso, dei colleghi associati.

In tale contesto come non evidenziare la fantasiosa posizione assunta dalla IULM: in tale università si decreta che la Legge 230/05 "*non ha avuto effettiva applicazione proprio nella parte relativa allo stato giuridico dei professori*" e non si onora il sancito diritto di opzione, mandando in quiescenza i professori associati a 65 anni!!

Il CIPUR-Confisal conferma la posizione a suo tempo assunta sulla questione e precisa che dal primo maggio partirà la fase conclusiva del ricorso al TAR Toscana predisposto, in particolare, per i colleghi dell'università di Pisa che, nonostante i sistematici maltrattamenti subiti, ritengano, per restare sul proprio posto di lavoro nei termini previsti da una legge dello Stato, di dovere con amarezza seguire la via di un non voluto contenzioso.

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione